



COMUNE DI SANGINETO

(PROVINCIA DI COSENZA)
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1250

EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge n. 6/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i precedenti avvisi ed Ordinanze;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Covid-19 e, in particolare, quello che 22 marzo 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria e quelle del Ministero della Salute atte a contenere il contagio del virus Covid-19;
- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

AVVISA

Che a seguito all'adozione del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori più stringenti misure atte a contenere il contagio sull'intero territorio nazionale del virus Covid-19, cosiddetto Coronavirus, che, applicandosi cumulativamente a quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, **saranno in vigore dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020**, pertanto:

1. **sono sospese tutte le attività produttive e commerciali eccezion fatta per quelle che possono proseguire con modalità a distanza o lavoro agile** e quelle contenute nell'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo citato;
2. di conseguenza nel nostro Comune **sono consentite**:
 - a. le coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali;
 - b. installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazioni e costruzioni;
 - c. manutenzione e riparazione di autoveicoli;
 - d. commercio di parti e accessori di autoveicoli;
 - e. alberghi e strutture simili;
 - f. attività legali e contabili;
 - g. studi di architettura e ingegneria;
 - h. servizi di assistenza sociale e residenziale;
 - i. riparazione e manutenzione di computer e periferiche;
3. restano sempre **consentite**:
 - a. anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, - riepilogate al n. 2 lett. a) – h);
 - b. nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali con le modalità indicate nel DPCM in argomento;
4. **è sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; restando altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
5. le attività consentite devono essere effettuate incentivando le ferie ed i congedi retribuiti, il lavoro agile o in modalità a distanza, adottando tutte le misure di protezione e rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

RAMMENTA

Che è fatto **divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

AVVERTE

Che la violazione degli obblighi citati, così come delle altre prescrizioni contenute nel Decreto suddetto, nonché negli altri indicati nei precedenti D.P.C.M. e nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e in quelle del Ministro della Salute, può essere perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed ai sensi di ogni altro e più grave reato che sarà eventualmente accertato dall'Autorità giudiziaria.

Dalla Casa Comunale, 23 marzo 2020

Il Sindaco
f.to Avv. Michele Guardia